

ISTRUZIONI PER L'AUTENTICAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI E DELLE ACCETTAZIONI DI CANDIDATURE

Le accettazioni e le firme di sottoscrizione delle liste devono essere autenticate da uno dei soggetti e con le modalità previste dall'art. 14 della legge 53/90:

- “1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29 , dalla legge 8 marzo 1951, n. 122 , dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108 , dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18 , e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.*
- 2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.*
- 3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.”;*

CON NOTA DELLA PREFETTURA DI TORINO – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO - PROT. 005285 DEL 9/8/2013 E' STATO INOLTRE DISPOSTO CHE I CONSIGLIERI METROPOLITANI NON SONO TITOLATI AD ESERCITARE LA FUNZIONE DI AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI. I MEDESIMI POSSONO SVOLGERE LE FUNZIONI AUTENTICATRICI SOLO IN QUANTO CONSIGLIERI COMUNALI E QUINDI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEL PROPRIO COMUNE.

SI RICORDA CHE I CONSIGLIERI COMUNALI POSSONO AUTENTICARE, NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DI PROPRIA COMPETENZA, ANCHE SOTTOSCRIZIONI E ACCETTAZIONI DI CANDIDATURE DI SOGGETTI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DEL CONSIGLIERE COMUNALE AUTENTICANTE.